

RAC. 4C-EM.
RACCOMANDATA A MATTO

Vedi copie
centrali 7 MOD. 25 P

MOD. 11ARIO
C.A. - 22



Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato

D.G.F.E.I.B.
Div. IV

Prot. N. 601353 Allegati 1

Roma, 23 LUG. 1990 19
REL
DCO
Al 1' ENEL
Via G.B. Martini n. 3 DPT
00198 ROMA

Risposta al Foglio N. del

Oggetto: Centrale termoelettrica di Sulcis (CA) -
interventi di adeguamento ambientale.

Ente Nazionale Energia Elettrica - ENEL		DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE	
Sede di CAGLIARI		Visto	
PT	STT		
S.IDROEL.	SMP		
SOIC	UCA		
SRC	COMPART.		

Racc. ENEL DIREZIONE GENERALE
Prot. n. 2474 del 10 SET. 1990

052552 24.LUG90
PROTOCOLLO GENERALE
CORRISPONDENZA IN ARRIVO

e p.c.:

- Al MINISTERO DELL'AMBIENTE
00187 ROMA
- Al MINISTERO DELLA SANITA'
00144 ROMA
- Al MINISTERO PER I BENI
CULTURALI E AMBIENTALI
00186 ROMA
- Al MINISTERO DELLA MARINA
MERCANTILE
00144 ROMA
- Al MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
00161 ROMA
- Al MINISTERO DEI TRASPORTI
00161 ROMA
- Alla REGIONE SARDEGNA
09100 CAGLIARI
- Al COMUNE di
09010 PORTO SCUSO (CA)

ENEL - DPT	az	co	DC
VDT	X		
VDI			
VDTS			
VDME			
VDAQ			V DV
ASE			
UAN			
URI			
N. 5128			
del 25.7.90			

Se i progettisti, per ogni lettera, non sono soddisfatti, indicano nella risposta il N. di protocollo. La Direzione a cui si risponde.

ISTITUTO POLIGRAFICO E LITOGRAFICO DELLO STATO - 5

	DPT		
	VDT		
X	SET	X	
	STE	X	
	SGC	X	
	SCRI	X	
	Ing. Massa		
	Segreteria	CA	X
N. 96-7-90			

Si trasmette, in allegato, copia del decreto
20 luglio 1990 con il quale codesto Ente è stato auto-
rizzato ad eseguire le opere per l'adeguamento ambien-
tale della centrale termoelettrica di Sulcis (CA).

	DPT		
	SET		
	UAM	X	X
	SCR		
	SCE		X
	SPM		
N. 30-7-90			

DIRETTORE DELLA DIVISIONE

A. Ruffini



Il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

VISTO l'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, e in particolare gli artt. 12, 13 e 14;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, sulla regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO l'accordo procedimentale 24 giugno 1989 in ordine alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche, pubblicato nella G.U. 12 luglio 1989, n. 161;

VISTO il proprio decreto 6 ottobre 1982 con il quale l'ENEL è stato autorizzato a costruire ed esercire nell'area della centrale Sulcis, sita nel territorio del Comune di Portoscuso, provincia di Cagliari, una sezione termoelettrica della potenza di 240 MW in aggiunta alle preesistenti sei sezioni;

VISTA l'istanza del 25 maggio 1989 e successive integrazioni del 20 ottobre 1989, 7 marzo e 11 aprile 1990, con la quale l'ENEL ha chiesto l'autorizzazione al risanamento ambientale delle tre sezioni termoelettriche da 240 MW installate presso la centrale suddetta mediante la costruzione di impianti per il contenimento delle emissioni inquinanti, nelle aree indicate nella planimetria n. SU001;

SENTITA la Commissione prevista dall'art. 13 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27.12.1988 sopra citato;

VISTI i pareri espressi dalle Amministrazioni indicate dalla predetta Commissione, cioè dai Ministeri per i Beni Culturali e Ambientali, dei Lavori Pubblici, della Marina Mercantile e dei Trasporti, rispettivamente con nota del 26 gennaio, 9 aprile, 13 luglio e 20 aprile 1990;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità nonché dalla Regione Sardegna, nel rispetto della procedura prevista dal citato accordo 24.6.1989;



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott. A. BGGIERO

A. Bggiero

./.

D E C R E T A

Art. 1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è autorizzato, ai sensi dell'art. 13 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonchè dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, a costruire ed esercire gli impianti per il risanamento ambientale delle tre sezioni da 240 MW ciascuna della centrale Sulcis, ubicata nel territorio del Comune di Portoscuso, provincia di Cagliari, descritti nella documentazione allegata alle istanze citate in premessa.

Le aree occorrenti per la realizzazione delle opere suddette sono indicate nell'allegata planimetria generale n. SUOOI che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'esercente deve presentare ai Ministeri dell'Industria, Commercio e Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità, entro un mese dalla data della presente autorizzazione, un piano di risanamento del polo energetico costituito dalle centrali termoelettriche di Portoscuso e Sulcis, quest'ultima comprendente anche le sezioni denominate "Portovesme".

In detto piano dovranno essere previste misure per conseguire un abbattimento globale delle emissioni di ossidi di azoto non inferiore al 50% dei valori dichiarati. Tale abbattimento dovrà essere conseguito entro 54 mesi dalla data di approvazione del piano medesimo.

Inoltre l'esercente dovrà presentare al gruppo di lavoro di cui all'art. 2 dell'accordo procedimentale 24 giugno 1989 citato in premessa, entro 18 mesi dalla data della presente autorizzazione, una proposta relativa alle sezioni da 240 MW della centrale Sulcis, volta a conseguire un'ulteriore riduzione della emissione di ossidi di azoto sino a raggiungere una concentrazione non superiore a 200 mg/Nm³

I lavori di realizzazione delle opere per il risanamento delle sezioni da 240 MW della centrale del Sulcis saranno sospesi qualora il piano di risanamento dell'intero polo energetico fosse ritenuto non idoneo al conseguimento degli obiettivi di riduzione della emissioni sopra indicati.



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Dott. A. RUGGIERO

A. Ruggiero

./.

Art. 3

L'esercente è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni relative alle sezioni della potenza di 240 MW ciascuna:

- 1) Per ogni sezione termoelettrica devono essere rispettati, una volta eseguiti gli interventi di risanamento, i seguenti limiti di emissione:

SO₂ ≤ 400 mg/Nm³

NOx ≤ 650 mg/Nm³

Polveri ≤ 50 mg/Nm³

calcolati come media mensile.

Il rispetto dei limiti è indipendente dal tipo di combustibile utilizzato.

I valori limite fissati sono riferiti a gas normalizzati secchi con percentuale di O₂ pari al 6% per carbone ed al 3% per olio combustibile.

- 2) Nel periodo transitorio intercorrente tra la data della presente autorizzazione e il completamento dei lavori, l'esercizio delle sezioni è regolamentato dalle precedenti autorizzazioni.

- 3) Gli interventi di risanamento debbono essere effettuati entro i seguenti termini:

- per una sezione, a scelta dell'esercente, entro 43 mesi, dalla data della presente autorizzazione;

- per le altre due sezioni entro i successivi 12 mesi.

- 4) Il controllo delle emissioni da ogni sezione deve essere effettuato in continuo per le seguenti sostanze: SO₂, NOx, Polveri, Ossigeno in uscita; le apparecchiature di analisi devono entrare in servizio già in fase di primo avviamento degli impianti risanati e comunque non oltre i termini fissati al punto 3.

I punti di prelievo delle misure debbono essere scelti e collocati in zone dove i fumi di scarico assumono costanza di flusso e secondo le norme di buona tecnica, in attesa di specifica normativa al riguardo.

- 5) In tutte le postazioni della rete di rilevamento della qualità dell'aria, ubicata intorno alla centrale, devono essere inseriti analizzatori di NOx entro il 31 dicembre 1991.



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott. A. RUGGIERO

./.

A. Ruggiero

- 6) Devono essere rispettati, inoltre, i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto di cui all'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 24.5.1988, n. 203.
- 7) L'esercente dovrà predisporre le condotte di uscita dei fumi per consentire la verifica della funzionalità degli impianti di abbattimento.
- 8) Dovrà essere fornito ai Ministeri dell'Industria, Commercio e Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità un rapporto annuale sullo stato di avanzamento dei lavori.
- 9) Prima dell'entrata in servizio degli impianti risanati, l'esercente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Sardegna un piano dettagliato di movimentazione e destinazione dei materiali in ingresso e in uscita dagli impianti di abbattimento (calcare, gessi, ceneri).

G.R. Roma, li 20 LUG. 1990

IL MINISTRO



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott. A. RUGGIERO

